



Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante

*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 556 del 31 maggio 2017

Relazione AIR

PREMESSA

Il presente documento, redatto in base all'art. 8 del Regolamento del 27 novembre 2013 recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)» descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione dell'aggiornamento della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

I. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della legge è disciplinato lo strumento della tracciabilità.

L'Autorità ha adottato, in materia, tre atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e n. 4 del 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che sostituisce le due determinazioni precedenti.

Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), nonché del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, “Correttivo”), l'Autorità ha ritenuto necessario aggiornare la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonché alla giurisprudenza e prassi consolidata.

In particolare, si evidenzia che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016). Tale impostazione determina l'inclusione nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell'evidenza pubblica nel previgente quadro normativo. Si veda, ad esempio, il caso degli affidamenti di servizi legali: il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, limitandosi a distinguere all'interno del concetto generale di “appalto di servizio legale”

le attività da escludere dall'ambito oggettivo di applicazione delle direttive, prevedendo, per tutte le altre, l'applicazione del regime giuridico "alleggerito" prescritto per i servizi di cui ai sopra citati Allegati XIV, IV e XVII. In tal senso, si è recentemente espressa la Corte dei Conti in tema di affidamenti di servizi legali¹.

Tale impostazione può considerarsi in linea con le finalità, sottese alla legge n. 136/2010, di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. Essa consente, infatti, un più ampio monitoraggio dei flussi finanziari provenienti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice. Al riguardo, giova evidenziare che, sebbene gli artt. 17 e 17-bis del Codice individuino gli appalti di servizi esclusi dall'applicazione del Codice, la riconducibilità di tali fattispecie contrattuale nell'ambito del concetto di appalto di servizi comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del Codice (con esclusione, quindi, di affidamenti di carattere meramente fiduciario). Ciò posto, avuto riguardo alle richiamate finalità della l. 136/2010, i contratti qualificabili come appalti di servizi, anche nella più ampia nozione europea, devono essere sottoposte agli obblighi di tracciabilità.

III. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nell'adunanza del 12 aprile 2017, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di avviare la consultazione on-line relativa allo schema di aggiornamento della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato.

Nel corso della consultazione, che si è svolta nel periodo 13 aprile – 2 maggio 2017, sono pervenuti all'Autorità contributi da parte di 10 soggetti (n. 5 Amministrazioni pubbliche e società pubbliche, n. 4 associazioni di categoria, n. 1 operatori economici). All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, l'Autorità ha integrato e modificato lo schema di Linee guida alla luce delle osservazioni ricevute.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

Nel presente caso si è ritenuta l'opzione di non intervento non percorribile, trattandosi di un necessario aggiornamento della determinazione in questione al nuovo quadro normativo delineatosi a seguito del recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto.

V. LE SCELTE DI FONDO EFFETTUATE

Come già evidenziato, l'Autorità ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, si evidenzia l'applicazione degli obblighi di tracciabilità anche agli "appalti di servizi" esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 e 17-bis, ai quali si applicano comunque i principi generali

¹ V. Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazioni n. 73/2017/VSGO, n. 74/2017/VSGO e n. 75/2017/VSGO.

dell'evidenza pubblica ex art. 4 del Codice medesimo, ad eccezione dei casi espressamente individuati nella determinazione in esame, per i quali la *ratio* e le finalità sottese alla l. 136/2010 hanno consentito di ritenere non necessaria l'applicazione delle pertinenti disposizioni normative.

La disciplina in tema di tracciabilità è stata ritenuta applicabile anche al contratto di sponsorizzazione cd. "tecnica", di cui all'art. 19, comma 2, del Codice, avente ad oggetto l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. In tal caso, infatti, l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Ai fini dell'aggiornamento della determinazione n. 4/2011 l'Autorità ha altresì semplificato la parte relativa alle finalità dell'istituto, trattandosi ormai di uno strumento consolidato nel panorama giuridico nazionale ed ha anche eliminato, per le medesime ragioni, il paragrafo relativo al periodo transitorio.

La determina, infine, non contiene disposizioni sul versamento del contributo all'Autorità dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici, dal momento che tali aspetti sono definiti nelle delibere annualmente emanate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

VI. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Di seguito si riportano le osservazioni da parte degli stakeholders che hanno prospettato soluzioni diverse rispetto a quelle contenute nel documento di consultazione o hanno richiesto integrazioni e chiarimenti.

1. Osservazioni dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per conto delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha formulato alcune richieste di chiarimenti sull'applicazione degli obblighi di tracciabilità anche a:

- i)* concessioni che non prevedono pagamenti diretti effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario;
- ii)* contratti di appalto di servizi di cui all'art. 17, lett. a), c) e d), evidenziando che il documento di consultazione non contiene alcun riferimento ai contratti di servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza di cui alla lett. h) del richiamato art. 17, i quali possono essere affidati mediante il sistema dell'accreditamento e non mediante procedure ad evidenza pubblica;
- iii)* contratti di sponsorizzazione ex art. 19 del codice, ritenendo che non debbano applicarsi gli obblighi di tracciabilità in tale fattispecie in ragione dell'assenza di una gara, di un contratto di appalto e di un flusso finanziario verso lo sponsor;
- iv)* incarichi di collaborazione ex art. 7, co. 6, D.lgs. 165/01; *v)* contratto transattivo relativo a interessi da ritardato pagamento.

Inoltre, con riferimento ai contratti di cessione dei crediti si chiede di confermare che non sia necessario acquisire nuovi CIG oltre quelli relativi ai contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti. Infine, specifiche richieste di chiarimenti hanno riguardato gli affidamenti dei servizi socio-sanitari in regime di accreditamento.

Opzione scelta

Posto che l'applicazione degli obblighi di tracciabilità ai contratti di concessione era stata già affermata nella delibera n. 4/2011, il documento di consultazione non ha introdotto alcuna novità in materia. Giova evidenziare, tuttavia, che l'importo del CIG deve essere calcolato sulla base del valore della concessione computato secondo i criteri di cui all'art. 167 del codice.

In merito ai contratti elencati all'art. 17 del codice, nel documento di consultazione è stato evidenziato che la qualificazione giuridica di tali fattispecie come contratti di appalto di servizi - ai quali, sebbene esclusi dall'applicazione del Codice, si applicano i principi di cui all'art. 4 del Codice medesimo – determina l'applicazione agli stessi degli obblighi di tracciabilità, fatta eccezione per le sole fattispecie contrattuali individuate nel documento di consultazione, ossia i contratti di lavoro di cui alla lett. *g)* e i contratti di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui alla lett. *h)*. In particolare, nel richiamo dei contratti esclusi di cui alla lett. *h)* non sono contemplati i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza dal momento che la disposizione in esame prevede espressamente che tali servizi fanno eccezione (quindi, non sono esclusi dal codice). In caso di affidamento di tali servizi mediante il sistema dell'accreditamento, si rinvia a quanto espresso nel par. 3.5. del documento di consultazione.

Con riferimento alle osservazioni formulate in tema di contratti di sponsorizzazione, il documento di consultazione prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità della sponsorizzazione cd. "pura", in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all'ambito degli appalti) effettuato dall'operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico. È prevista invece l'applicazione della disciplina in tema di tracciabilità alla sponsorizzazione cd. "tecnica", nella quale l'oggetto del contratto è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor; a tale riguardo, come già evidenziato nella delibera n. 4/2011, non rileva l'espletamento di una procedura di gara.

Restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell'art. 7, co. 6, D.lgs. 165/01 e le transazioni relative a interessi da ritardato pagamento.

Si conferma, inoltre, che con riferimento ai contratti di cessione dei crediti non è necessario acquisire nuovi CIG oltre quelli relativi ai contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti.

2. Osservazioni di Consip S.p.A.

In base a quanto rappresentato dall'Autorità in ordine ai pagamenti ex art. 3, comma 3, della l. 136/2010 (par. 6.2 del documento di consultazione), Consip rileva che per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500, necessarie per sopperire con urgenza e immediatezza ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, pare potersi ritenere che seppure, astrattamente, riconducibili ad acquisizioni ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, possano – laddove indifferibili, urgenti e di importo inferiore ai 1.500 Euro – essere sottratte dall'ambito di applicazione del Codice. Tale interpretazione potrebbe porsi in parziale contraddizione con il quadro normativo attualmente vigente, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n. 4.

Infine, si chiede di precisare se - per gli acquisti di importo inferiore ad Euro 1.500,00 riconducibili al fondo economale - sia necessaria la preventiva acquisizione del cd. smart CIG.

Opzione scelta

Come indicato nell'incipit del par. 6 del documento di consultazione, i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere "dagli operatori economici" facenti parte della filiera. Le indicazioni contenute nei par. 6.1 e 6.2 devono, quindi, riferirsi esclusivamente ai pagamenti effettuati dalle imprese e non a quelli delle stazioni appaltanti.

Pertanto, sono stati eliminati dal par. 6.2 i periodi che facevano riferimento a fondi economici delle stazioni appaltanti.

3. Osservazioni di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

In considerazione del criterio secondo cui la tracciabilità non riguarda i contratti affidati da imprese pubbliche al di fuori dei settori speciali, si chiede di precisare nel documento di consultazione che tutti i contratti elencati all'art. 17 D.lgs. 50/2016 sono estranei ai settori speciali, perché non riguardano le attività concernenti gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti e servizi postali come descritte dagli artt. da 115 a 121 D.lgs. 50/2016.

Con riferimento ai contratti di consulenza, FSI ritiene che dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2, della Legge 136/2010 e dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016, non solo i pagamenti ai dipendenti (contratto di lavoro subordinato) ma anche quelli ai consulenti (contratto d'opera intellettuale) debbano essere esclusi dalla tracciabilità. Medesime considerazioni sono state svolte per il patrocinio legale e la consulenza ad esso equiparata, in considerazione del carattere fiduciario degli stessi, del fatto che si tratta di obbligazioni di mezzi e non di risultato e che c'è già un controllo effettuato dagli Ordini professionali.

Opzione scelta

L'integrazione richiesta non è stata accolta, ritenendo che debba essere accertata caso per caso la strumentalità dell'oggetto dell'appalto rispetto al compimento dell'attività speciale.

In merito ai contratti di consulenza, giova evidenziare che i servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza sono espressamente ricompresi tra i CPV dei contratti di appalto di cui all'Allegato IX del codice ai quali si applica, quindi, il codice (con le semplificazioni pubblicitarie) e la disciplina in tema di tracciabilità. Con riferimento ai servizi legali di cui all'art. 17 del codice, ivi compreso il patrocinio legale, si rinvia alle considerazioni espresse nel documento di consultazione circa la qualificazione degli stessi come contratti di appalto di servizi, in un'accezione comunitaria ben più ampia della nozione civilistica italiana, che sono comunque soggetti ai principi generali di cui all'art. 4 del Codice. Giova ricordare, inoltre, che costituisce un principio consolidato del diritto comunitario della concorrenza l'equiparazione dell'attività svolta dai professionisti intellettuali all'attività degli imprenditori (la nozione comunitaria di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento). Sul punto, appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità ha già posto in consultazione pubblica un documento finalizzato all'adozione di un atto di regolazione relativo proprio agli affidamenti dei servizi legali.

4. Osservazioni di RAI – Radiotelevisione Italiana

La RAI ha chiesto di fornire indicazioni operative in merito a:

- i)* utilizzo di carte di credito/debito aziendali per il pagamento di prestazioni soggette agli obblighi di tracciabilità;
- ii)* esclusione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per gli affidamenti in cui la “gratuità” della prestazione sia accompagnata dalla richiesta di rimborso di spese accessorie, di importo comunque modesto e tale da non costituire forme di aggiramento della normativa;
- iii)* esclusione dagli obblighi di tracciabilità degli affidamenti di una stazione appaltante a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base non solo a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma anche nei casi in cui la selezione dell'affidatario sia effettuata, nel rispetto delle vigenti norme codicistiche, ricorrendo a procedure di affidamento diretto contemplate dal vigente Codice degli Appalti;
- iv)* acquisizione del CIG in modalità semplificata per tutti gli affidamenti a soggetti partecipati (cd. imprese collegate), indipendentemente dall'importo della partecipazione (che potrebbe essere modesta);
- v)* accordi quadro con unico operatore, nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo;
- vi)* riferimento dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della l. 136/2010 ai soli movimenti degli operatori economici.

Opzione scelta

Il documento di consultazione già chiarisce al par. 6.2 che per i pagamenti di cui all'art. 3, comma 2, della l. 136/2010 è possibile utilizzare strumenti diversi da quelli descritti al par. 4.3, come le carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato.

Nel documento di consultazione, al par. 2.8, che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della tracciabilità le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del Codice, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente, e che rientrano nella definizione di non onerosità anche i meri rimborsi spese non forfettari. Al di fuori di tale ipotesi, essendo l'apporto di denaro privato correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici, integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In ordine agli affidamenti fatti da una stazione appaltante ad un'altra amministrazione aggiudicatrice all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, si ribadisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del “ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege”, nonché quelli effettuati ai sensi dell'art. 9 del codice in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da

rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici. Mentre sono soggetti alla disciplina in tema di tracciabilità gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato.

Con riferimento al quesito relativo all'acquisizione dei CIG in modalità semplificata, il par. 5.3 prevede espressamente lo Smart CIG per i contratti di cui all'art. 7 del codice (appalti a un'impresa collegata), indipendentemente dall'importo del contratto, fermo restando che devono sussistere tutte le condizioni individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 7.

In merito alle indicazioni fornite nel documento di consultazione in tema di acquisizione dei CIG in caso di accordi quadro, il par. 5.4 è stato integrato, precisando che l'amministrazione che stipula l'accordo quadro e che è parte negli appalti a valle dell'accordo è comunque tenuta ad acquisire i codici CIG "derivati" ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi verso l'Osservatorio dei contratti pubblici. Infine, l'incipit del par. 6 contiene la precisazione del riferimento della disciplina in tema di tracciabilità attenuata ai movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera.

5. Osservazioni di Rete Ferroviaria Italiana – RFI

RFI propone una riformulazione dell'ultimo periodo del par. 6.2 relativo in tema di tracciabilità attenuata.

Opzione scelta

Il periodo richiamato nel contributo è stato eliminato posto che la disciplina in tema di tracciabilità attenuata si riferisce solo ai movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera.

6. Confartigianato Imprese

Confartigianato Imprese evidenzia che il divieto di utilizzo di denaro contante è penalizzante per le micro e piccole imprese e che, quindi, si dovrebbe consentire l'utilizzo di deposito del denaro contante anche sui conti correnti misti (non destinati in maniera esclusiva a commesse pubbliche) quantomeno per piccoli importi e per gli incassi da corrispettivi.

Opzione scelta

Il divieto di utilizzo di denaro contante è previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 136/2010 e una deroga non può essere introdotta da un atto regolamentare.

7. Confindustria

Al fine di allineare quanto previsto nel documento di consultazione in tema di acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore economico (sottratti alla normativa sulla tracciabilità) con quanto previsto sul medesimo tema dal sistema di monitoraggio finanziario

riguardante le Grandi Opere (v. Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, Linee Guida CCASGO, paragrafo 1.2 “campo di applicazione – la “filiera”), si chiede di prevedere una sostanziale coincidenza del bene comune a più appalti e quello destinato a magazzino senza la condizione che l’acquisto per il magazzino debba precedere l’affidamento della commessa pubblica.

Inoltre, con riferimento all’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati, si segnala che non è possibile reperire con completezza i dati anagrafici di soggetti di nazionalità straniera tenuti a operare sui conti correnti dedicati e, in particolare, i rispettivi codici fiscali, posto che, ad esempio, non esistono per le persone fisiche svizzere. Si chiede, quindi, di aggiungere dopo le parole “codice fiscale”, le seguenti parole: “o l’indicazione di un documento equipollente delle persone delegate a operare sugli stessi”.

Opzione scelta

La proposta formulata da Confindustria non è stata accolta dal momento che porterebbe a sottrarre alla tracciabilità tutti gli acquisti destinati alle scorte di magazzino, ivi compresi quelli funzionali all’esecuzione del contratto sottoposto agli obblighi di tracciabilità. Si è ritenuto, tuttavia, di precisare che per i contratti finalizzati all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico, successivi all’affidamento della commessa pubblica, valgono le indicazioni contenute nel par. 6.1 in tema di tracciabilità attenuata, precisando che i fornitori dei beni che confluiscono nelle scorte di magazzino non devono essere considerati parte della filiera.

Infine, è stata apportata l’integrazione richiesta per sopperire alla eventuale mancanza di dati sulle persone delegate di nazionalità straniera.

8. Utilitalia

Si chiede di coordinare la previsione di cui al par. 2.4, punto 1), del documento di consultazione, che richiama, come soggetti alla tracciabilità, anche i contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice, con la previsione di cui al par. 2.7 del documento di consultazione, che esclude dalla tracciabilità i contratti stipulati delle imprese pubbliche al di fuori delle attività di settore speciale.

Opzione scelta

Al par. 2.4, punto 1), dopo aver previsto che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai flussi finanziari derivanti dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dal Codice, si è precisato che sono fatte salve le ipotesi di esclusione degli obblighi di tracciabilità espressamente individuate dalla determina.

9. Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Si suggerisce un’integrazione del paragrafo 3.12 del documento in consultazione che chiarisca che non sono soggette a tracciabilità anche le liquidazioni dei sinistri alle stazioni appaltanti, nonché le movimentazioni delle eventuali somme rimborsate all’operatore assicurativo ove dette liquidazioni superassero il valore del danno. Inoltre, si chiede di includere espressamente nelle linee guida anche la fattispecie del contratto di servizio aggiudicato in base a un diritto esclusivo ex art. 9 del codice e di

prendere espressamente in considerazione non solo la figura del broker ma anche quella dell'agente, dal momento che sovente nella prassi quest'ultimo svolge attività di intermediazione assicurativa mentre il broker lo fa solo quando è incaricato dall'Ente.

Opzione scelta

Sono state apportate le integrazioni richieste. Si evidenzia che al par. 2.5 è stata espressamente esclusa l'applicazione degli obblighi di tracciabilità agli affidamenti tra amministrazioni pubbliche ex art. 9 del Codice.

10. ANIA

ANIA ha chiesto l'integrazione delle linee guida con le indicazioni contenute in alcuni pareri che l'Autorità ha già rilasciato in relazione ai contratti assicurativi.

Con riferimento alle modalità operative con le quali adempiere agli obblighi di tracciabilità sulle "rimesse" con le quali agenti e broker effettuano versamenti di premi, ricevuti da stazioni appaltanti, a favore dell'impresa assicuratrice interessata, ANIA ha chiesto, invece, all'Autorità di rivalutare l'orientamento già espresso su tale questione. In particolare, era stato chiesto all'Autorità se l'intermediario potesse effettuare una rimessa periodica con unico bonifico all'impresa assicuratrice interessata per tutti i premi soggetti alla normativa sulla tracciabilità, senza l'indicazione dei CIG nel bonifico stesso ma inviando contemporaneamente all'impresa una separata distinta analitica dei premi e dei relativi CIG, con rinvio agli estremi contabili della rimessa. Sul punto, l'Autorità ha ritenuto che, "nell'attesa dell'adozione di nuovi o migliori strumenti bancari o postali, per pagamenti relativi a una pluralità di contratti potrà sì essere utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, a patto però che nel pagamento vengano indicati tutti i CIG necessari", giacché le singole transazioni bancarie o postali devono in ogni caso essere accompagnate dal relativo CIG.

Opzione scelta

È stata accolta la richiesta di integrazione delle linee guida con gli orientamenti già espressi in passato dall'Autorità in relazione ai contratti assicurativi. Si ritiene, inoltre, di confermare che in caso di "rimesse" da parte di agenti e broker in favore dell'impresa assicuratrice interessata potrà essere utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, fermo restando che nel pagamento siano indicati tutti i CIG necessari. L'obbligo di riportare il CIG negli strumenti di pagamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è, infatti, contenuto in una norma di carattere primario (art. 3, comma 5, l. 136/2010).

VII. VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE MPMI

Dal presente atto regolatorio, in particolare dall'estensione degli obblighi di tracciabilità a fattispecie precedentemente escluse, non vengono introdotti oneri amministrativi di rilievo. Si ritengono, infatti, marginali gli oneri a carico delle stazioni appaltanti per l'acquisizione del CIG e quelli posti per gli operatori economici, incluse le micro, piccole e medie imprese di predisporre un conto dedicato, che già potrebbero averlo per la partecipazione a gare soggette a obblighi di tracciabilità o perché

comunque si tratta di un conto utilizzato anche per altri fini, e di introdurre il codice CIG nelle proprie fatture.